

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI
"COMUNITA' ALLOGGIO"
per persone disabili**

TRA

L' AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA, con sede legale a Venezia- Mestre Via Don Tosatto ,147 P.IVA 02798850273, rappresentata dal Direttore dei Servizi Sociali Dr. Dario Galaverni per delega del Direttore Generale Dr. Antonio Padoan, in esecuzione della propria delibera n. 296 del 23 febbraio 2006, di seguito denominata ULSS 12,

Il Direttore Centrale Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza per conto del COMUNE DI VENEZIA, il Sindaco del COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI, il Sindaco del COMUNE DI MARCON, il Sindaco del COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

E

la Sig.ra Luana Baratto legale rappresentante della Associazione ANFFAS di Venezia ONLUS con sede legale in Venezia Castello 785 C.F. 94052400275 /P.IVA 5812451002

PREMESSO

1. che la struttura denominata "**Comunità Alloggio S.Alvise**" è in possesso, salvo deroga autorizzata, dei requisiti e rispetta gli standard logistici, tecnologici, organizzativi previsti dalla normativa vigente, oltre che del Regolamento di Funzionamento che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. to A);
2. che l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.D.) autorizza l'accesso e la dimissione dalle strutture residenziali e si esprime sulla appropriatezza e compatibilità della proposta di accesso, corredata dal Programma Individuale che contiene:
 - a- la descrizione dell' obiettivo atteso;
 - b- i tempi di realizzazione;
 - c- i metodi ed i tempi delle verifiche;
 - d- il rapporto assistenziale;
 - e- definisce le prestazioni rese dalla struttura all' interno e/o all' esterno della struttura stessa, entrambe compatibili con la mission e altre prestazioni rese nell' ambito della rete dei servizi territoriali.
3. Che il proponente del Programma Individuale, resta responsabile del programma stesso, controfirmato dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
4. Che l'Ente gestore provvederà, dopo un congruo periodo di osservazione, alla stesura del Progetto Educativo Individuale in armonia con il Programma;
5. che il Responsabile del Programma Individuale dovrà valutare ed approvare il P.E.I. e verificarne l'attuazione in relazione e con tempi e metodi di cui al punto 2.



SI CONVIENE

Art.1. Contenuti della convenzione

La presente convenzione:

- definisce i contenuti e gli obiettivi del servizio oggetto di convenzione;
- stabilisce le competenze degli Enti firmatari, i corrispettivi e le modalità di pagamento.

Art.2. Obiettivi del servizio

Le parti intendono favorire il miglioramento dei livelli di autonomia delle persone ed il conseguente miglioramento delle loro condizioni di vita sulla base dei "Progetti Educativi Individuali" elaborati dagli Enti gestori ed approvati dai servizi territoriali che ne verificano costantemente l'attuazione.

Art.3. Organizzazione della struttura residenziale

1. Il servizio è attivo 365/366 giorni all'anno;
2. L'edificio è dotato dei locali descritti nell'allegato B alla presente convenzione.
3. Il personale impiegato per la gestione della struttura è quello descritto nell'allegato C alla presente convenzione. In esso si indicano professionalità, qualifica, livello e titolo di studio degli operatori, del coordinatore tecnico dei servizi (se esistente), del coordinatore responsabile della struttura. Gli operatori dovranno avere la qualifica prescritta dalla vigente normativa in materia di standard organizzativi.
4. In caso di sostituzione, anche temporanea e superiore a giorni 30, dei coordinatori di cui al precedente comma, l'Ente gestore è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli altri soggetti firmatari.
5. L'Ente gestore è responsabile del rispetto di tutte le norme assicurative, previdenziali e contrattuali per il personale impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione, nonché delle norme di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Art.4. Prestazioni della struttura e loro erogazione.

La struttura eroga prestazioni inerenti ad attività socio-assistenziali. Le prestazioni sono più dettagliatamente specificate dalla Carta dei Servizi dell'Ente Gestore e dal Regolamento di Funzionamento della struttura stessa.

1. Le attività sanitarie sono erogate dall'Azienda Ulss. Qualora sia necessario, ULSS 12 definisce con l'Ente Gestore, con separati accordi, secondo le contingenze e la disponibilità di personale, il servizio di infermiere professionale e/o di operatore socio sanitario specializzato.
2. Le prestazioni sono erogate sulla base delle esigenze del singolo ospite, meglio definite dal Programma Individuale e dal P.E.I..
3. L'Ente gestore organizza attività educative, formative e di animazione proprie. Le persone residenti fruiscono di tali opportunità secondo le loro caratteristiche e le loro preferenze, in ogni caso esse debbono essere coerenti e compatibili con i Programmi Individuali.

Art.5. Accesso al servizio ed ingresso alla struttura.

Al "Gruppo di lavoro", incaricato della proposta di inserimento, partecipa il/la rappresentante dell'Ente Gestore.



2. L'accesso al servizio è autorizzato dalla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), previo accordo con l'Ente gestore, nel rispetto di modalità, criteri e procedure fissati dal "Progetto di Struttura" che si allega alla presente convenzione (allegato D). Per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alla struttura l'UVMD può essere integrata da un rappresentante designato dall'Ente Gestore.
3. L'accesso avviene di concerto con l'Ente Gestore della struttura che si riserva di valutarne i tempi e i modi di avvio del servizio all'ospite, tenuto conto delle valutazioni della UVMD di competenza, delle condizioni e patologie della persona autorizzata all'accesso nonché del Programma Individuale e della compatibilità con gli altri utilizzatori del servizio.
4. L'ingresso è subordinato al deposito presso la struttura della documentazione sanitaria, sociale e personale dell'ospite.
5. Le persone ammesse al servizio della struttura, durante la loro permanenza, sono considerate ad ogni effetto ospiti dell'ente gestore che ne assume la responsabilità, sollevando da essa gli enti che ne hanno autorizzato l'accesso o che provvedono al pagamento dei corrispettivi del servizio.
6. Le persone ammesse al servizio sono coperte da apposita polizza assicurativa a carico dell'ente gestore per infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art.6. Dimissione dell'ospite

1. La dimissione di un ospite è disposta dall'U.V.M.D., di concerto con l'Ente gestore quando:
 - sia completato il Programma Individuale ed il P.E.I. che preveda l'obiettivo delle dimissioni;
 - l'ospite mantenga comportamenti pregiudizievoli alla convivenza con gli altri ospiti o alla normale erogazione dei servizi, ossia inadeguato alla struttura;
 - le condizioni sanitarie dell'ospite, certificate dal medico di base, siano pregiudizievoli alla vita di comunità;
 - quando l'ospite sia assente ingiustificato per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi; a tal fine l'ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente le assenze ingiustificate e a segnalare gli eventuali motivi di dimissione alla U.V.M.D. competente per territorio.

L'assenza prevista dal Programma Individuale fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi è considerata ad ogni effetto come presenza, salvo diversa intesa tra le parti, finalizzata a garantire un più corretto utilizzo della struttura.

2. La dimissione dell'ospite è disposta dall'U.V.M.D. entro 30 giorni dalla richiesta, nei termini di cui al comma 1 e ~~decorre dalla data della comunicazione formale ai soggetti sottoscrittori.~~

Art.7. Registro della struttura e cartella personale

1. L'ammissione, la presenza, la dimissione degli ospiti sono annotate, anche con procedure informatizzate, in un registro della struttura che per ciascun ospite costituisce la "Cartella personale".
2. La "Cartella personale" contiene la scheda socio-sanitaria, la relazione di ammissione e l'autorizzazione da parte della U.V.M.D., il Programma Individuale, la valutazione dei risultati, la nota di dimissioni ed ogni altro documento relativo all'ospite, comprese le prescrizioni e i certificati.



3. Il personale degli Enti affidanti del servizio, opportunamente autorizzato, ha accesso alle strutture ed alle cartelle personali degli ospiti; i dipendenti della struttura registreranno opportunamente tali accessi.
4. Agli ospiti accolti presso la struttura è garantito il diritto alla riservatezza ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Art. 8 Corrispettivo del servizio.

1. Per ciascuno dei n. 10 posti residenziali convenzionati e riconosciuti dalla programmazione regionale, che di comune accordo tra le parti sono a disposizione degli Enti affidanti, sarà corrisposta una retta giornaliera, al netto di IVA se dovuta, così composta:

A- ospiti gravi/gravissimi

- a- quota di rilievo socio-sanitario a carico dell' ULSS 12, pari alla somma prevista e applicata a tale tipologia di ospiti in comunità alloggio, stabilita di volta in volta dai competenti servizi della Regione Veneto, pari alla quota per RSA (per l' anno 2005 = Euro 49,50) per tutti gli ospiti di cui alla lett. A. per tutti i giorni di presenza.
- b- quota di rilievo assistenziale e alberghiero pari a Euro 80,00 a carico dei Comuni firmatari per tutti i posti convenzionati per 365/366 giorni.

B- ospiti medio/lievi.

- a- quota di rilievo socio-sanitario a carico dell' ULSS 12, pari alla somma stabilita di volta in volta dai competenti servizi della Regione Veneto, (anno 2005 = Euro 30,93) per tutti gli ospiti di cui alla lett. B. per tutti i giorni di presenza.
 - b- quota di rilievo assistenziale e alberghiero pari a Euro 80,00 a carico dei Comuni firmatari, per tutti i posti convenzionati per 365/366 giorni.
 - c- quota per attività diurne pari a Euro 24,00, di cui 67,5 % a carico di ULSS 12 e 32,5 % a carico dei Comuni per un massimo di 240 giorni annui per tutti i giorni di presenza degli ospiti di cui alla lett. B.
2. Gli inserimenti degli ospiti nelle comunità devono essere compatibili con le risorse economiche messe a disposizione da Comuni e Ulss 12, in modo tale che la percentuale degli ospiti "medio lievi" non sia di norma superiore al 50% dei posti convenzionati.
 3. Le seguenti voci di costo saranno liquidate, dal Comune di Venezia, a rendiconto documentato e/o autocertificato nel mese successivo all' effettivo impegno di spesa per un importo comunque non superiore alla retta massima prevista per i posti convenzionati, pari a € 135 pro die e pro capite:
 - a- Affitto locali.
 - b- ~~Manutenzione ordinaria.~~
 - c- Ammortamento immobili.
 - d- Ammortamento manutenzioni straordinarie.
 - e- Ammortamento attrezzature, macchinari ed automezzi..
 - f- Formazione del personale.

Le manutenzioni straordinarie sono soggette ad approvazione del Comune di Venezia.

L' ULSS 12 garantisce l' accesso gratuito alla formazione, direttamente svolta da ULSS 12, del personale degli Enti gestori sui seguenti argomenti:

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Igiene alimentare - Primo soccorso.



4. La retta è comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni (escluse quelle prettamente sanitarie) e le attività previste dalla presente convenzione, dal progetto di struttura e dai progetti individuali.
Eventuali servizi e prestazioni particolari specificati nei progetti individuali e l'assistenza per ricoveri ospedalieri dell'ospite non sono a carico dell'Ente gestore.
5. Il corrispettivo viene aggiornato annualmente, in caso di proroga, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e riferito ai 12 mesi precedenti.

Art.9. Rendiconto e pagamenti.

1. L'Ente Gestore trasmette a ULSS 12 e ai Comuni, a ciascuno per la quota di competenza, di norma mensilmente entro il giorno 5 del mese successivo, fattura o nota di addebito sulle prestazioni effettuate nel mese precedente, oltre alle eventuali spese documentate di cui all'art.8 comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 5.
2. Gli enti obbligati provvedono al pagamento delle fatture o note di addebito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento risultante dal protocollo dell'ente ricevente.
3. Il pagamento delle fatture o note di addebito effettuato oltre il sessantesimo giorno comporterà l'applicazione degli interessi legali ed accessori previsti dall'art.3 della L.192/98.
4. Comuni e Ulss possono definire con l'Ente Gestore modalità di liquidazione delle rispettive quote di competenza, in conformità ai propri regolamenti in materia.

Art.10. Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2006 e può essere rinnovata di anno in anno per un massimo di tre anni con atto espresso.
2. Il rinnovo della convenzione è subordinato alla valutazione della gestione dei servizi e dei risultati previsti dai Programmi Individuali.
3. Eventuali modifiche o integrazioni, così come la volontà di rinnovo della convenzione, devono risultare da atti scritti scambiati tra le parti.

Art.11. Recesso e risoluzione

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone avviso all'altra parte almeno tre mesi prima del recesso.
2. Ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione della convenzione per gravi inadempienze contrattuali dell'altra parte in ordine al servizio o ai pagamenti che risultino da contestazioni o diffide scritte, nonché per modifiche o integrazioni significative sulle modalità di erogazione dei servizi, sugli standard strutturali o di personale, sui corrispettivi derivanti da norme nazionali o regionali o da accordi con gli enti che aderiscono alla presente convenzione.

Art.12. Norme transitorie e finali

1. La presente convenzione annulla e sostituisce eventuali convenzioni in essere tra le parti.
2. Il personale degli Enti affidanti, a ciò autorizzato, può accedere alla struttura anche senza preavviso; le contestazioni e le osservazioni che gli stessi intendano formulare in occasione di accessi ispettivi vanno registrate in contraddittorio tra le parti con apposito verbale.



3. La integrazione o la modifica degli allegati non comporta necessariamente la stipula di una nuova convenzione.
4. Le parti si impegnano a costituire un gruppo di monitoraggio permanente sulle attività della struttura, con una prima verifica entro il 30.9.2006 con particolare riferimento alle condizioni economiche di cui all'art. 8

Art.13. Controversie


1. Le parti si impegnano a risolvere le controversie che dovessero sorgere dalla applicazione della presente convenzione in via bonaria, eventualmente costituendo un collegio arbitrale composto da un rappresentante degli Enti affidanti, un rappresentante dell'Ente gestore ed un rappresentante nominato dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto; non potendosi raggiungere un accordo il tribunale competente è quello di Venezia.

Letta, approvata e sottoscritta:

Per l'Azienda Ulss 12
per delega del Direttore Generale
Il Direttore dei Servizi Sociali
Dott. Dario Galaverni



Per il Comune di Venezia
Per il Comune di Marcon
Per il Comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Quarto d'Altino
per delega dei Sindaci
Il Direttore Centrale Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza



Per l'Ente Gestore



Li, 03/03/2006

Allegato A - Regolamento di funzionamento

Allegato B - Planimetria e descrizione locali

Allegato C - Elenco del personale


Allegato D - Progetto di struttura




Nota Allegata alla Convenzione:

Le parti si impegnano per quanto riguarda l'allegato A (Regolamento di Funzionamento) ad avviare un confronto, ferma restando l'autonomia dei Soggetti Gestori, allo scopo di informare l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie alla massima tutela dell'utente e della sua famiglia, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie.

Per l'Azienda Ulss 12
per delega del Direttore Generale
Il Direttore dei Servizi Sociali
Dott. Dario Galaverni



Per il Comune di Venezia
Per il Comune di Marcon
Per il Comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Quarto d'Altino
per delega dei Sindaci
Il Direttore Centrale Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza



Per l'Ente Gestore




Li,




Nota Allegata alla Convenzione:

Le parti si impegnano per quanto riguarda l'allegato A (Regolamento di Funzionamento) ad avviare un confronto, ferma restando l'autonomia dei Soggetti Gestori, allo scopo di informare l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie alla massima tutela dell'utente e della sua famiglia, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie.


Per l'Azienda Ulss 12
per delega del Direttore Generale
Il Direttore dei Servizi Sociali
Dott. Dario Galaverni



Per il Comune di Venezia
Per il Comune di Marcon
Per il Comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Quarto d'Altino
per delega dei Sindaci
Il Direttore Centrale Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza



Per l'Ente Gestore



Lì,

